

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 28.5.2018

 ${f D}$ iritto A vanzato

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) -Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Dichiarazione di fallimento, competenza: tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa

Va confermato che la <u>competenza</u> territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta.

NDR: per tale principio si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 15872 del 2013.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 27.2.2018, n. 4517

...omissis...

La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza n. 1987 del 2016 (pubblicata il 31 agosto 2016), in totale reiezione del reclamo proposto dalla xxxx contro la Curatela del Fallimento omonimo e i creditori istanti, xxxxx ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato il fallimento della società e respinto le eccezioni sollevate dalla medesima, affermando la sussistenza dello stato d'insolvenza della debitrice.

Secondo la Corte territoriale, andavano respinti tutti i motivi di appello:

a) quello relativo alla competenza del Tribunale di Verona a dichiarare il fallimento, atteso che non era stata data la prova dell'esistenza di una sede effettiva diversa, per luogo, rispetto alla sede legale;

- b) quello relativo alla prova dei requisiti di fallibilità, spettante alla stessa debitrice, per la mancanza di genuinità ed affidabilità dei bilanci (degli anni 2013 e 2014), depositati solo nel corso del 2016, ossia a procedura prefallimentare già avviata;
- c) quello riguardante lo stato d'insolvenza della società in liquidazione, risultando dai bilanci il saldo passivo e l'esito infruttuoso dell'esecuzione immobiliare subita, con l'abbattimento del prezzo base dell'asta, rispetto al valore di stima.

Il ricorrente assume, di contro:

- l'incompetenza del Tribunale di Verona a pronunciare il fallimento;
- l'inesistenza del credito portato dalla società ricorrente (per essere esso ancora sub iudice, per la parte contestata) e, in conseguenza della riforma della procedura fallimentare;
- l'impossibilità del giudice di accertare d'ufficio l'insolvenza (peraltro inesistente, come dimostrato dalla rateizzazione del debito fiscale) in difetto della valida istanza di un creditore legittimato a chiedere il fallimento del suo debitore.
- Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
- Il ricorso per Cassazione è manifestamente infondato in quanto le tre doglianze sono anche in contrasto con i principi posti da questa Corte:
- a) quello secondo cui "la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15872 del 2013): nella specie l'univocità della prova è stata esclusa dall'accertato svolgimento delle assemblee societarie in Verona e dall'inattendibilità di ogni altra documentazione;
- b) quello secondo cui "in tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità" (Sez. 1, Ordinanza n. 13746 del 2017): nella specie i bilanci (relativi agli anni 2012, 2013 e 2014) sono stati considerati non genuini e non affidabili, perchè depositati oltre il termine di legge (e durante la fase della procedura prefallimentare); c) inoltre, la sussistenza dello stato d'insolvenza non è stato motivato esclusivamente in rapporto alle risultanze dei bilanci (che attestavano il saldo passivo) ma anche con la svalutazione dei valori dei cespiti oggetto di esecuzione immobiliare, che erano rimasti invenduti.

Alla infondatezza del ricorso conseguono le spese processuali (che si liquidano come da dispositivo) e l'affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. pqm

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

